RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-28/91 *

I — Contesto normativo

1. Al fine di tutelare la produzione comunitaria, il regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1982, n. 1431, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette (GU L 162, pag. 28), ha disposto un regime di aiuti per tali prodotti raccolti nella Comunità ed utilizzati per la produzione di alimenti per animali nonché nell'alimentazione umana.

2. Per semplificare l'attuazione del detto regime, l'aiuto non viene pagato direttamente ai produttori. Ai sensi dell'art. 3, nn. 3 e 4, di detto regolamento,

« 3. L'aiuto viene concesso soltanto agli utilizzatori dei suddetti prodotti destinati all'alimentazione umana o animale:

— che soddisfano alle condizioni necessarie per stabilire il diritto all'aiuto, e

— che garantiscono che il produttore ha beneficiato almeno del prezzo minimo.

Il prezzo minimo è fissato (...).

4. L'aiuto è versato dallo Stato membro nel cui territorio avviene l'utilizzazione dei suddetti prodotti destinati all'alimentazione umana o animale ».

3. Con il regolamento (CEE) del Consiglio 23 maggio 1985, n. 1485, che modifica il regolamento (CEE) n. 1431/82 (GU L 151, pag. 7), è stato aggiunto a quest'ultimo regolamento l'art. 2 bis. Tale norma ha disposto delle maggiorazioni mensili fissate ogni anno dal Consiglio, uguali per ogni mese, per un periodo da stabilire a decorrere dall'inizio del terzo mese della stagione.

4. Le norme base per le misure speciali di cui sopra risultano dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1982, n. 2036, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave e le favette (GU L 219, pag.1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1984, n. 1734, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2036/82, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave e le favette (GU L 164, pag. 3), e dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1985, n. 1832, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2036/82, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (GU L 173, pag. 3); infine è intervenuto il regolamento (CEE) della Commissione 5 dicembre 1985, n. 3540, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (GU L 342, pag.1).

5. In base a tali regolamenti, la concessione degli aiuti si svolge secondo le seguenti fasi:

* Lingua processuale: il tedesco.

6. Ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 2036/82, come modificato dal regolamento n. 1734/84, in caso di vendita dei prodotti da parte del produttore, il primo acquirente, definito dall'art. 3, punto 1, dello stesso regolamento, « deposita presso l'organismo designato dallo Stato membro in cui il prodotto è raccolto la dichiarazione di consegna ».

7. Attraverso tale dichiarazione, che contiene gli elementi indicati dall'art. 3, n. 3, del regolamento n. 3540/85, il primo acquirente certifica, ai sensi dell'art. 3, punto 2, del regolamento n. 2036/82, come modificato dal regolamento n. 1832/85:

« — la quantità dei prodotti consegnati dal produttore e la data della consegna;

— le condizioni di prezzo che figurano nel contratto. Tali condizioni comprendono, tra l'altro, qualora la consegna abbia avuto luogo nel corso del periodo durante il quale si applicano le maggiorazioni mensili, un prezzo che è almeno uguale al prezzo minimo valido all'inizio della campagna, aumentato di un importo uguale alla somma delle maggiorazioni mensili da applicare in funzione del mese di consegna ».

8. In seguito, ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 2036/82, come modificato dal regolamento n. 1832/85,

« l'organismo designato dallo Stato membro, dopo aver verificato la dichiarazione, rilascia al primo acquirente un certificato attestante che, per il quantitativo consegnato dal produttore, quest'ultimo ha beneficiato almeno del prezzo minimo, adeguato, se del caso, delle maggiorazioni mensili di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82 ».

Le modalità delle verifiche a cui procede l'ente designato dallo Stato membro sono indicate dagli artt. 5 e 6 del regolamento n. 3540/85.

9. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 2036/82,

« l'aiuto viene concesso ad ogni persona fisica o giuridica che utilizza i prodotti in causa, a condizione:

— che l'interessato depositi presso l'organismo designato dallo Stato membro nel cui territorio il prodotto è stato utilizzato una domanda come pure il certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2;

— che il quantitativo indicato nel certificato sia stato effettivamente utilizzato, dopo essere stato sottoposto a controllo, nell'impresa nella quale è avvenuta l'utilizzazione ».

10. Qualora la procedura non si svolga conformemente a quanto prescritto, l'art. 6, n. 5, del regolamento n. 3540/85 prevede le seguenti misure:

« Gli Stati membri, ove constatino di aver rilasciato certificati di acquisto al prezzo minimo per un quantitativo superiore a quello effettivamente dovuto, provvedono a

recuperare i certificati per i quantitativi eccedenti oppure, se sono stati ceduti, chiedono al primo acquirente di versare un importo pari all'aiuto più elevato applicabile alla data del rilascio del certificato, moltiplicato per il quantitativo risultante in eccedenza rispetto a quello giustificato ».

II — Antefatti e procedimento dinanzi al giudice nazionale

11. Dall'ordinanza di rinvio risulta che la società Helmut Haneberg GmbH & Co KG (in prosieguo: la « Haneberg ») ha acquistato, nel 1986, dei piselli e che il Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (in prosieguo: il « BALM ») ha rilasciato, il 22 ottobre ed il 3 novembre 1986, dei certificati d'acquisto al prezzo minimo, rispettivamente relativi a 40 329 kg e 27 441 kg di piselli, ed ha versato l'aiuto previsto successivamente alla trasformazione dei piselli.

12. Da una verifica svolta nel novembre 1987 dal BALM nell'azienda della Haneberg è risultato che per i quantitativi controversi era stato versato solo il prezzo minimo pari a 68,29 DM per 100 kg, ma non invece la maggiorazione mensile pari a 0,43 DM per 100 kg.

13. Il BALM, richiamandosi all'art. 6, n. 5, del regolamento n. 3540/85, con decisione 18 aprile 1988 ha ingiunto alla Haneberg la presentazione del certificato d'acquisto al prezzo minimo, oppure il pagamento della somma di 25 570,37 DM.

14. Contro tale decisione del BALM la Haneberg ha proposto un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno. Quest'ultimo, ritenendo che l'esito della controversia dipenda dall'interpretazione dell'art. 6, n. 5, del regolamento n. 3540/85, sopra citato, ha deciso, con ordinanza 2 gennaio 1991, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se l'art. 6, n. 5, del regolamento (CEE) della Commissione 5 dicembre 1985, n. 3540 (GU L 342, del 19.12.1985, pag. 3), vada interpretato nel senso che il certificato di acquisto al prezzo minimo può essere recuperato anche qualora il prezzo minimo non sia stato versato.

2) In caso affermativo, se in forza dell'art. 6, n. 5, il certificato di acquisto al prezzo minimo possa essere recuperato per l'intero quantitativo certificato o se debba prendersi in considerazione unicamente il quantitativo risultante in eccedenza rispetto a quello dovuto, dopo aver calcolato come prezzo minimo il prezzo effettivamente versato per ogni 100 kg di merce consegnata ».

15. Nella motivazione dell'ordinanza il Verwaltungsgericht si chiede se l'art. 6, n. 5, del regolamento n. 3540/85 costituisca un adeguato fondamento giuridico per la decisione controversa del BALM.

16. A parere del Verwaltungsgericht, se ci si attiene strettamente alla lettera della norma

si è portati a ritenere che essa consenta di procedere al recupero dei certificati o di esigere una somma compensativa soltanto ove sussista un divario tra i quantitativi, vale a dire nel caso in cui i quantitativi consegnati siano stati inferiori a quelli indicati nei certificati.

17. Tuttavia, a parere del Verwaltungsgericht, tanto il sistema della norma quanto un'interpretazione di questa in conformità con la sua *ratio* consigliano piuttosto di applicarla in tutti i casi in cui un certificato di acquisto al prezzo minimo sia stato indebitamente rilasciato, ipotesi che può verificarsi non solamente in caso di divario tra i quantitativi, ma anche in caso di mancato pagamento del prezzo minimo. Diversamente, nel caso in cui il prezzo risulti inferiore a quello minimo e ciò determini un danno a carico del produttore, le autorità non avrebbero alcuna possibilità di intervento.

18. Secondo il Verwaltungsgericht, ove l'art. 6, n. 5, possa essere considerato come un adeguato fondamento giuridico, sorge il problema dell'interpretazione dell'inciso « (...) provvedono a recuperare i certificati per i quantitativi eccedenti ». Se il prezzo minimo non è stato versato, il certificato di acquisto al prezzo minimo può essere considerato indebitamente rilasciato per l'intero quantitativo, venendo di conseguenza meno il quantitativo giustificato ai sensi del regolamento in parola. Una tale interpretazione configurerebbe una severa e quindi efficace sanzione a garanzia dell'osservanza dell'obbligo di pagamento.

19. Il Verwaltungsgericht ritiene tuttavia che il quantitativo eccedente rispetto a quello giustificato potrebbe essere anche accertato attraverso il calcolo del quantitativo che — in base alla somma pagata — si può considerere pagato al prezzo minimo, e solo il quantitativo rimanente — di entità del tutto trascurabile nella fattispecie — dovrebbe essere considerato come eccedente rispetto a quello giustificato. Tale modo di procedere, a parere del Verwaltungsgericht, valorizzerebbe il principio di proporzionalità.

III — Il procedimento dinnanzi alla Corte

20. L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 28 gennaio 1991.

21. In conformità all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte la Haneberg, rappresentata dall'avv. Festige, del foro di Amburgo, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Ulrich Wölker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente.

22. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria e di rimettere la causa, ai sensi dell'art. 95, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, alla Quarta Sezione. Essa ha tuttavia invitato la Commissione a rispondere ad alcuni quesiti; la Commissione ha dato seguito a questa richiesta nel termine fissato.

IV — Osservazioni scritte presentate alla Corte

In ordine alla prima questione

23. La *Haneberg* rileva in via preliminare che:

a) La maggiorazione ammontava all'epoca a 0,43 DM al kg, vale a dire, allo 0,64% del prezzo minimo stabilito, che era di 68,29 DM. Tale maggiorazione non è stata pagata all'acquirente a causa di un'errore scusabile da parte del contabile della Haneberg.

b) Dopo che il suo errore le era stato segnalato con la deecisione impugnata del BALM, la Haneberg ha versato al produttore la maggiorazione precedentemente dimenticata.

c) Ancorché la Haneberg abbia omesso di versare al produttore solo lo 0,64% di quanto dovuto, la totalità dell'aiuto, che era stata ripagata al produttore in forma di prezzo minimo, è stata recuperata.

24. A parere della Haneberg, la lettera dell'art. 6, n. 5, del regolamento n. 3540/85 prevede le sanzioni ivi menzionate solo per l'ipotesi di indicazione di una quantità eccessiva nel certificato di acquisto al prezzo minimo e non nell'ipotesi della mancata osservanza del prezzo minimo. La Haneberg ritiene che alla prima questione proposta debba essere data soluzione negativa.

25. Tale interpretazione meramente letterale è suffragata, a parere della Haneberg, dalle seguenti considerazioni:

26. Il recupero del certificato d'acquisto al prezzo minimo, o come nella fattispecie, la domanda di rimborso della *totalità dell'aiuto* configura una sanzione severa, sproporzionata rispetto all'importo irrisorio che inavvertitamente non è stato pagato. Per di più, essa è più grave di quella disposta dall'art. 6, n. 5, del regolamento n. 3540/85 in caso di divario tra i quantitativi. Peraltro, indipendentemente dalla sanzione molto più severa disposta dal BALM, l'applicazione in via analogica della norma citata non è nemmeno legittima, dal momento che il regolamento n. 3540/85 prevede sanzioni applicabili ad una ipotesi specifica di trasgressione del regime degli aiuti, e non contempla l'ipotesi della repressione di altre infrazioni.

27. Il fatto che l'art. 6, n. 5, consideri esclusivamente il mancato rispetto del *quantitativo* indicato nel certificato d'acquisto al prezzo minimo emerge parimenti dal regolamento della Commissione 7 giugno 1990, n. 1561, che ha modificato il regolamento n. 3540/85, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (GU L 148, pag. 9), aggiungendovi, dopo la modifica apportata al regolamento n. 2036/82 dal regolamento n. 1798/89, l'art. 4 bis. A parere della Haneberg, questo nuovo art. 4 bis prevede, in caso di mancato o parziale pagamento del prezzo minimo, una sanzione che comporta per l'acquirente l'obbligo di pagare al produttore, e non all'ente, per il quantitativo convenuto e ricevuto, un importo pari al doppio della differenza tra il prezzo minimo ed il prezzo effettivamente pagato. Il fatto che in seguito alla soppressione della dichiarazione di consegna il legi-

slatore abbia ritenuto necessario introdurre l'art. 4 bis dimostra che l'art. 6, n. 5, aveva ed ha tuttora ad oggetto unicamente il mancato rispetto del quantitativo.

28. D'altronde, una disposizione del genere di quella contenuta oggi nell'art. 4 bis non era allora necessaria. Il produttore riceveva una copia della dichiarazione di consegna, parimenti da lui stesso sottoscritta, nonché il contratto indicato dall'art. 4, n. 1, del regolamento n. 2036/82. Poteva quindi rilevare, in modo inequivocabile, quale importo avrebbe dovuto ricevere dal primo acquirente. Egli stesso, quindi, poteva e doveva controllare che venisse rispettato il prezzo minimo, eventualmente maggiorato.

29. La Haneberg invita la Corte a risolvere come segue la prima questione:

« L'art. 6, n. 5, del regolamento (CEE) della Commissione 5 dicembre 1985, n. 3540 (GU L 342, pag. 1), non deve essere interpretato nel senso che si può procedere al recupero di un certificato di acquisto al prezzo minimo anche quando il prezzo minimo non è stato pagato ».

30. La *Commissione* rileva che la narrativa dei fatti contenuta nella domanda di pronuncia pregiudiziale non consente di accertare se il contratto d'acquisto o la dichiarazione di consegna prevedessero già il prezzo d'acquisto insufficiente, se fosse stata effettuata la dovuta verifica prima della consegna del certificato d'acquisto al prezzo minimo e se il certificato fosse stato prodotto prima della concessione dell'aiuto.

31. La Commissione, analogamente alla Haneberg, è del parere che si deve risolvere negativamente la prima questione. Anch'essa basa tale punto di vista sulla lettera dell'art. 6, n. 5, del regolamento n. 3540/85.

32. La Commissione assume inoltre che — contrariamente a quanto ritenuto dal Verwaltungsgericht — non è possibile procedere all'applicazione analogica della norma sopra citata, in considerazione del fatto che è perfettamente possibile intervenire nel caso in cui il prezzo minimo non sia stato pagato.

33. A parere della Commissione, l'effetto giuridico graduale disposto dalla norma controversa nella causa principale risulta opportuno nel momento in cui si manifestano dei divari tra i quantitativi: il primo acquirente deve restituire il certificato d'acquisto al prezzo minimo (affinché questo possa essere rettificato e l'aiuto corretto possa quindi essere successivamente versato) oppure versare l'importo corrispondente alla quantità in eccedenza. In tal modo si realizza in definitiva lo scopo appropriato: l'aiuto viene concesso solo per il quantitativo rispetto al quale il fine essenziale è stato effettivamente conseguito, ossia il quantitativo per cui il produttore ha ricevuto il prezzo minimo previsto (comprese le eventuali maggiorazioni).

34. Secondo la Commissione, altri sono gli interessi in gioco nell'ipotesi in cui il prezzo minimo (eventualmente accresciuto di una maggiorazione mensile) non sia raggiunto. In tal caso il certificato d'acquisto al prezzo

minimo è stato redatto in modo del tutto indebito. Di conseguenza, si deve chiedere il rimborso dell'aiuto.

35. La Commissione, contrariamente alla tesi del giudice di rinvio, ritiene che la ripetizione di tale aiuto indebitamente concesso non configura una sanzione (da determinare secondo un criterio di proporzionalità), ma piuttosto — in conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte 21 settembre 1983 (cause riunite 205/82-215/82, Deutsche Milchkontor, Racc. pag. 2633) — un obbligo a carico degli Stati membri, risultante dall'art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13).

36. La Commissione ritiene che si debba risolvere la prima questione nel senso che l'art. 6, n. 5, del regolamento n. 3540/85 non è nella fattispecie applicabile e propone di completare eventualmente la soluzione con i punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza sopra citata.

37. La Commissione suggerisce quindi di risolvere la prima questione come segue:

« L'art. 6, n. 5, del regolamento n. 3540/85 non è applicabile qualora non sia stato osservato il solo obbligo del pagamento del prezzo minimo ».

In ordine alla seconda questione

38. La *Haneberg* ritiene che con la seconda questione il giudice di rinvio solleciti una soluzione in relazione all'ipotesi in cui l'art. 6, n. 5 del regolamento n. 3540/85 fosse applicabile in via analogica.

39. La Haneberg rileva che il BALM ha preteso la restituzione dell'intero ammontare dell'aiuto da esso stesso versatole. Al contrario, l'art. 6, n. 5, del regolamento n. 3540/85 prevede — a suo parere — una sanzione solo con riguardo alla quantità che non è stata presa in consegna. Allo stesso modo, secondo la Haneberg, l'art. 4 bis, introdotto dal citato regolamento n. 1561/90, dispone parimenti una sanzione limitata, consistente nel pagamento di una somma pari al doppio della differenza tra il prezzo minimo ed il prezzo effettivamente versato.

40. A parere della Haneberg, il legislatore ha quindi ritenuto opportuno e necessario, per conseguire il fine cui si mira, che esista solo una sanzione correlata all'entità dell'infrazione relativa alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette ed i lupini dolci. Una sanzione troppo drastica, che infranga tali principi, come accade nel caso di specie, contrasterebbe con il principio di proporzionalità.

41. La Haneberg considera, peraltro, che una sanzione di tal genere sarebbe altresì contraria al principio della parità di trattamento, poiché colui che, per errore, non ab-

bia pagato integralmente il prezzo minimo non può essere svantaggiato, nell'ambito del regime vigente all'epoca dei fatti di causa, rispetto a colui che non prende in consegna una parte del quantitativo per cui ha ricevuto un aiuto.

42. Secondo la Haneberg, il prezzo effettivamente pagato per i quantitativi indicati nella dichiarazione di consegna e nel certificato di acquisto al prezzo minimo deve essere moltiplicato per il quantitativo consegnato. L'importo così ottenuto deve quindi essere diviso per il prezzo minimo stabilito dal regolamento, ivi compresa la maggiorazione. In tal modo si ottiene il quantitativo per cui è stato pagato il prezzo minimo, compresa la maggiorazione. La differenza tra il quantitativo così calcolato, pagato al prezzo minimo, compresa la maggiorazione, e il quantitativo effettivamente preso in consegna rappresenta il « quantitativo mancante », ai sensi dell'art. 6, n. 5, del regolamento n. 3540/85. Tale differenza deve a sua volta venire moltiplicata per l'importo dell'aiuto più elevato: la società ricorrente deve quindi pagare la somma così ottenuta.

43. In ordine alla seconda questione, la Haneberg invita la Corte a dichiarare quanto segue:

« L'art. 6, n. 5, del regolamento n. 3540/85 deve essere interpretato, nell'ambito dell'applicazione in via analogica sopra descritta, nel senso che si deve tenere in considerazione solo il quantitativo eccedente quello giustificato, dopo aver calcolato, come prezzo minimo, il prezzo effettivamente pagato per 100 kg di merce consegnata ».

44. La *Commissione* risolve la seconda questione in via subordinata. Essa fa notare che nel caso in cui sia stato disatteso il principio base del regime degli aiuti per le leguminose, quando cioè non è stato versato al produttore il prezzo minimo per il quantitativo totale, deve essere chiesta la restituzione dell'importo totale dell'aiuto. Ricordando che la ripetizione degli aiuti indebitamente concessi non configura una sanzione soggetta al principio di proporzionalità, la Commissione ritiene che una soluzione proporzionale (un calcolo della quantità « giustificata » dal prezzo minimo integrale), come nell'alternativa indicata dal giudice di rinvio, non sarebbe conforme a questo sistema. In definitiva la Commissione sottolinea che ambedue le soluzioni comportano, per così dire, delle « acrobazie interpretative », e dovrebbero quindi dimostrare ancora una volta che l'art. 6, n. 5, del regolamento n. 3540/85, previsto per le ipotesi di divari a livello di quantitativi, non è invece adatto ad essere applicato nei casi di divari in materia di prezzi.

V — Risposta ai quesiti posti dalla Corte

45. La Commissione è stata invitata a rispondere ai seguenti quesiti:

« 1) A pag. 7 delle sue osservazioni la Commissione fa riferimento all'effetto graduale dell'art. 6, n. 5, in applicazione del quale il primo acquirente deve restituire il certificato d'acquisto all'ente nazionale affinché tale certificato venga rettificato e l'aiuto corretto possa essere ulteriormente versato.

Qual è l'effetto graduale dell'art. 6, n. 5, e come viene conseguito?

2) Come viene applicato, nella prassi, l'art. 6, n. 5?

a) attraverso la sostituzione del certificato recuperato, con un nuovo certificato indicante il quantitativo effettivamente dovuto?

oppure

b) come nel caso dell'art. 8, n. 2, del regolamento n. 3540/85?

sentato a pag. 7 delle sue osservazioni scritte come la conseguenza dell'applicazione effettiva dell'art. 6, n. 5, del regolamento n. 3540/85. Essa fa notare che nella prassi le cose si svolgono così: o il primo acquirente restituisce il certificato d'acquisto al prezzo minimo, che viene quindi rettificato o sostituito con un nuovo certificato; oppure — quando l'aiuto è stato già pagato ed il primo acquirente non può più restituire il certificato ai fini della rettificazione — il primo acquirente deve versare o rimborsare all'autorità l'importo corrispondente all'aiuto concesso per la quantità che non è stata consegnata. Nel primo come nel secondo caso l'aiuto viene in fin dei conti concesso — ed è proprio in ciò che si realizza l'effetto « graduale » — solo per il quantitativo effettivamente consegnato.

3) La Commissione ammette che nel caso in cui si verificano dei divari tra il quantitativo indicato sul certificato e quello effettivamente dovuto, la conseguenza giuridica graduale, prevista dall'art. 6, n. 5, del regolamento n. 3540/85 è appropriata. Per contro, a parere della Commissione, quando il divario riguarda invece il prezzo minimo pagato al produttore, la conseguenza giuridica dell'art. 6, n. 5, non è appropriata.

Qual è il criterio che giustifica una conseguenza più severa nel secondo caso? »

47. A parere della Commissione l'applicazione dell'art. 8, n. 2, del regolamento n. 3540/85 condurrebbe allo stesso risultato in ordine alla correzione. Tuttavia, qualora il certificato non possa più essere prodotto, e conseguentemente nemmeno rettificato, l'obbligo del pagamento emerge solo dall'art. 6, n. 5, del detto regolamento. Quest'ultima norma deve essere intesa, secondo la Commissione, come lex specialis rispetto all'art. 8, n. 2, nel caso in cui il quantitativo indicato sia inesatto.

46. In ordine ai quesiti nn. 1 e 2, la Commissione risponde che l'espressione « effetto giuridico graduale », mira esclusivamente a dare una definizione sintetica di quanto pre-

48. La Commissione specifica che, a suo parere, l'art. 8, n. 2, come l'art. 6, n. 5, riguarda un'indicazione inesatta, nel senso che il certificato non corrisponde alla realtà: se la quantità indicata non è esatta, ciò significa che il quantitativo consegnato differisce da quello indicato nel certificato. Nel caso di mancato rispetto del prezzo minimo la situazione è diversa: considerato che il

certificato d'acquisto al prezzo minimo (modulo di cui all'allegato II del regolamento n. 3540/85) non menziona il prezzo in cifre, non si può dubitare dell'« esattezza » (ai sensi dell'art. 8, n. 2) dell'indicazione del prezzo. A parere della Commissione, emerge da quanto detto che alla presente fattispecie — in cui è il prezzo minimo quello che non è stato osservato — non si applicano né l'art. 8, n. 2, né l'art. 6, n. 5, del regolamento n. 3540/85.

49. Per quanto riguarda il quesito n. 3, la Commissione fa osservare che il sistema degli aiuti per le leguminose si fonda sull'osservanza del prezzo minimo (comprese le maggiorazioni mensili), non essendo altrimenti possibile conseguire l'obiettivo delle « misure speciali », che consiste nell'assicurare al produttore un'equa remunerazione (v. quinto 'considerando' del regolamento n. 1431/82; v. anche il terzo 'considerando' del regolamento n. 1561/90). L'aiuto viene certamente versato al primo trasformatore, ma deve andare indirettamente a beneficio del produttore. Affinché così avvenga in concreto, l'aiuto viene concesso solo contro produzione del certificato d'acquisto al prezzo minimo, da cui risulta che il produttore ha conseguito almeno il prezzo minimo (eventualmente maggiorato).

50. A parere della Commissione se — diversamente da quanto essa ritiene — si vuole applicare in via analogica l'art. 6, n. 5, del regolamento n. 3540/85 al caso in cui il divario riguarda il prezzo e si vuole, per di più, inferire da tale norma che l'effetto giuridico deve essere « graduale », come nel caso in cui il divario si manifesta a livello di quantitativo, si lascerà in ampia misura privo di protezione il produttore, che peraltro si trova già in generale in una posizione di debolezza, dal punto di vista economico, rispetto all'acquirente ed al trasformatore. Se ci si accontentasse di uniformare (fittiziamente) il quantitativo certificato e consegnato al quantitativo « giustificato » dal prezzo minimo integrale, la sola conseguenza di ciò sarebbe, secondo la Commissione, quella di ridurre proporzionalmente l'aiuto o di fare pagare la differenza al produttore da parte dell'acquirente. Da ciò deriverebbe che — senza dovere presumere nel caso di specie un'intenzione di tal fatta — la tentazione di cercare di ridurre comunque il prezzo minimo sarebbe grande, non essendo affatto certo che la differenza venga sempre scoperta.

51. La Commissione ritiene che un effetto « graduale » pari a quello dell'art. 6, n. 5, del regolamento n. 3540/85 non sarebbe quindi sufficiente a conseguire l'obbiettivo cui si mira. Pertanto, a parere della Commissione, non è concepibile applicare tale disposizione in via analogica. L'unica possibilità che resta è di conseguenza, sempre a suo parere, quella da essa dettagliatamente spiegata nelle sue osservazioni scritte, ossia di considerare che l'intero aiuto è stato erogato indebitamente, il che darebbe luogo a ripetizione secondo la disciplina del diritto nazionale. La Commissione fa ancora notare che non si tratta di una sanzione e che comunque non si giunge sempre ad un obbligo di rimborso integrale.

C. N. Kakouris
giudice relatore